ANCE | IMPERIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

FENEALUIL
FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO

FILCA CISL
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI

CGIL FILLEA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Integrativo del C.C.N.L. 1° luglio 2014
per le imprese edili ed affini

VERBALE DI ACCORDO

In Imperia, il giorno 30 gennaio 2017

Tra

- Ance Imperia, rappresentata dal Presidente Geom. Olimpio Lanteri e dai Sigg.ri Vincenzo Massabò e Geom. Luciano Tesorini, assistiti dalla Dott.ssa Alessandra Ariano.

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - FENEALUIL della provincia di Imperia, rappresentata dal Responsabile Territoriale Pietro Lai e dal componente del direttivo provinciale Sig. Marco De Andreis;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. di Imperia e Savona, rappresentata dal Responsabile Territoriale Sig. Luca Vosilla e dal componente del direttivo provinciale, Sig. Massimo Frisiani Parisetti;

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Gianpiero Garibaldi, dal componente del direttivo provinciale Sig. William Amoretti.

Viene sottoscritto il presente accordo provinciale, integrativo del CCNL per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, stipulato in Roma il 1° luglio 2014 tra ANCE, FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, da valere per tutta la Provincia d'Imperia.

Le Parti

Premesso

- che in relazione al presente accordo, integrativo del CCNL 1° luglio 2014, stipulato da ANCE e Federazioni Sindacali nazionali del settore, le Organizzazioni sindacali provinciali sopra citate, a richiesta dell'Ance Imperia, confermano e ribadiscono che, nello spirito di continuità del perseguimento del comune obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, il contratto integrativo provinciale qui rinnovato sarà l'unico applicabile a tutte le imprese dell'industria delle costruzioni edili della provincia di Imperia ed ai relativi dipendenti, fatta salva l'eventuale maturazione di diversi intendimenti comunemente concordati con le rispettive Organizzazioni nazionali, sulla base di esigenze circostanziate, sopravvenute e, comunque, coerenti con l'obiettivo sopra evidenziato;

- che costituisce altresì presupposto, comunemente condiviso ed essenziale, la conferma dell'unicità del sistema degli Enti Paritetici territoriali di categoria,

convengono quanto segue.

OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI.

Si ribadisce l'importanza dell'Osservatorio Provinciale del Settore delle Costruzioni, quale fondamentale strumento per una sempre maggiore attenzione alle problematiche legate al settore dell'edilizia, in considerazione della strategicità che esso riveste nell'economia della Provincia di Imperia.

Le parti, considerata la necessità di una maggiore tutela delle imprese che operano in piena legalità e trasparenza nei confronti delle forme di lavoro irregolari, avvantaggiate dal meccanismo del massimo ribasso nelle gare di appalto, s'impegnano a continuare a

promuovere degli incontri con le stazioni appaltanti del territorio, al fine di contrastare fenomeni di concorrenza sleale, affinché, tra i criteri di aggiudicazione degli appalti, vengano considerati anche i requisiti qualitativi delle imprese, nonché le capacità tecniche, organizzative, produttive e finanziarie idonee alla realizzazione della gara d'appalto, come anche previsto dal nuovo codice degli appalti.

L'Osservatorio svolge i compiti appresso analiticamente indicati, nonché ogni altro compito relativo all'analisi della situazione del comparto delle costruzioni nella Provincia di Imperia che le Parti contraenti riterranno congiuntamente di affidargli.

Lavori Pubblici

Premesso

- che, il quadro normativo attualmente disciplinante gli interventi di lavori pubblici, non solo fornisce agli enti appaltanti puntuali indicazioni relative alla corretta stesura dei bandi di gara, ma sancisce l'obbligo per i progettisti e per le stazioni appaltanti di individuare un importo a base di gara, sulla scorta di prezzi e di costi della sicurezza congrui, desunti da prezzari aggiornati, cosicché l'indicazione nel progetto o nel bando di prezzi insufficienti costituirebbe violazione di dette norme;

- che la non congruità dei prezzi e la non corretta determinazione degli oneri di sicurezza ingenera, di norma, da un lato intoppi esecutivi, contenzioso e ritardi nell'ultimazione dell'opera, con conseguenti danni sia per l'ente appaltante che per l'intera comunità, dall'altro un evidente fattore di rischio nei cantieri edili;

le Parti convengono che, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio, qualora vengano evidenziate palesi difformità nei bandi e negli elaborati progettuali, verranno attivate azioni congiunte volte ad una corretta applicazione della normativa vigente.

Inoltre, concordano sull'opportunità di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l'adozione di misure che tutelino le imprese locali nei confronti delle imprese che non concorrono in alcun modo all'economia ed all'occupazione locali.

Lavori Privati

Premesso

- che le Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'edilizia privata, individuando in tale fenomeno la causa di notevoli danni per i lavoratori interessati ed una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese coerenti al dettato contrattuale e normativo;

- che, nonostante le numerose iniziative che sono state compiute in questi anni, esistono ancora situazioni di manodopera irregolare che sfuggono al controllo dei soggetti preposti ad esso.

Le parti, intendendo intervenire allo scopo di prevenire ogni forma di evasione contributiva e fiscale realizzata attraverso l'uso della manodopera irregolare cui si accompagna, inoltre, una maggiore incidenza degli infortuni sul lavoro, convengono di svolgere azioni congiunte finalizzate a:

- ✓ definire misure di coordinamento nel campo della prevenzione e della informazione, soprattutto per quanto concerne la materia della sicurezza sul lavoro;

- ✓ coinvolgere gli ordini professionali affinché sensibilizzino i propri iscritti per la redazione di progetti cui unire sempre piani di sicurezza adeguati;

- ✓ Nella consapevolezza della sempre maggior difficoltà nel perseguire efficaci azioni di controllo sul fenomeno del lavoro irregolare nel campo dei lavori commissionati da privati, le Parti riconoscono la necessità di un'azione congiunta nei confronti degli Enti locali competenti affinché, unitamente alla Denuncia di Inizio Attività o a quella di Inizio Lavori conseguente al rilascio di Permesso di costruire, il committente rispetti l'obbligo di indicare gli estremi dell'impresa esecutrice, corredati dalla certificazione di regolarità contributiva e dalla dichiarazione di osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e dell'Accordo Integrativo Territoriale.

ENTI BILATERALI

I) Le parti ribadiscono la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione e Riorganizzazione degli Enti Paritetici, anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia.

II) Considerato il numero crescente, anche nella Provincia d'Imperia, di lavoratori immigrati, operanti nel settore edile, le Parti concordano sull'esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore, anche verso i lavoratori autonomi.

OPERAI

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Sono confermati gli importi orari in vigore, di seguito riportati:

a) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio IV Livello	1,54
Operaio specializzato	1,45
Operaio qualificato	1,29
Operaio comune	1,12

b) CUSTODI, GUARDIANI, PORTINAI, FATTORINI, USCIERI e INSERVIENTI (Art. 6 lett. b) 1,01

c) CUSTODI, PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO (Art. 6 lett. c) 0,90

E.V.R. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, in sostituzione dell' E.E.T. Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 4%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014, e verrà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull'andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia.

Si precisa che l'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e quindi non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamento alla Cassa Edile.

L'importo dell'E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale, dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori presi a parametro e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

INDICATORI TERRITORIALI

Ai sensi delle disposizioni suindicate, nella determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Imperia;, al netto delle ore di Cassa Integrazione per mancanza di lavoro;
4. numero imprese iscritte in Cassa Edile della Provincia d'Imperia.

INCIDENZA PONDERALE DEGLI INDICATORI

A ciascuno degli indicatori sarà attribuita un'incidenza ponderale del 25%.

VERIFICA ANNUALE

Dell'esito della verifica annuale le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.

INDICATORI AZIENDALI

Per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale, si rimanda alla normativa fissata dal CCNL. Anche in questo caso il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate.

INDENNITA' DI TRASPORTO

E' dovuta all'operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

L'indennità è stabilita, con decorrenza dal 1.1.2017, nella misura oraria di Euro 0,19.

L'indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.

MENSA

L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa aziendale in cantiere, dovrà provvedere, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, a fornire un buono pasto del valore nominale di € 6,80 per ciascun giorno lavorato o, in alternativa, dovrà corrispondere un'indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliere.

Relativamente all'erogazione dei buoni pasto:

1. Ciascun buono pasto sarà utilizzabile dal lavoratore presso gli esercizi convenzionati, al fine di ottenere il servizio sostitutivo della mensa aziendale.
2. I buoni pasto verranno emessi da Società di Gestione regolarmente abilitata allo svolgimento dei servizi sostitutivi di mensa individuata dalle Parti Sociali e consegnati alle imprese tramite la Cassa Edile d'Imperia, in base ad apposita convenzione stipulata tra la Cassa Edile e la Società di Gestione.
3. Al fine di consentire l'emissione dei buoni pasto ai lavoratori aventi diritto, le imprese comunicheranno alla Cassa edile, tramite la Denuncia Mensile dei Lavoratori occupati, il numero delle giornate lavorate nel mese. La cassa edile

provvederà alla comunicazione dei dati alla Società di Gestione incaricata della fornitura.

4. I contratti di fornitura buoni pasto verranno sottoscritti dalla società di Gestione direttamente con le Imprese, esclusivamente tramite la Cassa Edile. Il pagamento dei buoni pasto avverrà da parte delle Imprese con periodicità mensile, contestualmente all'ordine, a seguito del quale la Società di Gestione rilascerà regolare fattura.
5. L'erogazione dei buoni pasto è dovuta sia per gli operai sia per gli impiegati per ogni giornata effettivamente lavorata, a condizione che vengano superate le 4 ore lavorate.
6. Il valore nominale dei buoni pasto erogati ai lavoratori deve considerarsi elemento utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c.. Anche l'indennità sostitutiva di mensa eventualmente corrisposta nei casi di mancata istituzione del servizio di mensa aziendale o di fornitura dei buoni pasto, sarà rilevante ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
7. Il valore del servizio mensa direttamente fornito e quello dei buoni pasto non rilevano agli effetti di altri istituti legali e contrattuali previsti per il rapporto di lavoro dipendente.
8. Se nel corso dell'anno 2017, sulla base dei riscontri forniti dalla Cassa Edile, le Parti Sociali si incontreranno per verificare che i buoni pasto vengono regolarmente forniti da almeno il 90% delle imprese iscritte alla Cassa Edile d'Imperia, il valore nominale passerà, con decorrenza 1 gennaio 2018 a € 7,00.

VESTIARIO

Ai lavoratori edili iscritti alla Cassa Edile della provincia di Imperia che alla data del 30 giugno di ogni anno hanno maturato un'anzianità di almeno 400 ore nei sei mesi precedenti o 600 ore nei dodici mesi precedenti, tenendo conto delle ore di lavoro ordinarie e delle ore di assenza per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, previa acquisizione, tramite apposita scheda, delle taglie e delle misure, la Cassa Edile stessa provvederà, nel corso del mese di novembre, alla consegna di vestiario da lavoro e un paio di calzature con adeguate caratteristiche antinfortunistiche.

L'acquisto collettivo è gestito direttamente dalla Cassa Edile di Imperia che agisce in nome e per conto delle imprese iscritte.

Le modalità operative per la scelta dei capi di vestiario, l'acquisto cumulativo presso la ditta fornitrice incaricata, le consegne e gli adempimenti amministrativi sono demandate al Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Per sostenere tale onere, è già costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle Imprese nella misura dello 0,30% calcolato sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.

CARENZA MALATTIA

In caso di malattie di durata fino a 6 giorni, per i primi tre giorni, se lavorativi (escluse quindi le domeniche e le festività), verrà corrisposto al lavoratore non in prova, un trattamento economico da parte dell'impresa sulla base di quanto previsto dal presente articolo.

Il trattamento è dovuto per gli eventi che iniziano dal 1.1.2017, purché debitamente certificati, e spetta per tutti gli eventi morbosi accorsi nel corso dell'anno solare con la medesima impresa aventi durata compresa tra i 2 ed i 6 giorni.

Il trattamento non è dovuto per gli eventi della durata di un giorno.

Il trattamento, erogato dall'impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari all'importo che risulta moltiplicando la quota oraria sotto indicata della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale dei settore e dall'ex

indennità di contingenza per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia.

La quota oraria è calcolata applicando il seguente coefficiente: 0,300.

Il trattamento di cui sopra è rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa secondo i criteri e le modalità previste dall'allegato E del CCNL 18 giugno 2008 e dal Regolamento Cassa Edile per i rimborsi dei trattamenti di malattia di cui all'art. 26 CCNL con applicazione del medesimo coefficiente 0,300 e dovrà essere esposto sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati.

Agli oneri della prestazione si provvede con l'apposito fondo costituito presso la Cassa Edile ed alimentato da un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,02% sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.

La percentuale della gratifica natalizia e ferie e la percentuale per i riposi annui restano dovute sulla base delle previsioni dell'art. 26 CCNL 18 giugno 2008.

NORMA PREMIALE PER LE CONTRIBUZIONI IN CASSA EDILE

Al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, cioè delle imprese che dimostrino il rispetto integrale delle regole fissate dalla contrattazione nazionale e integrativa locale.

A tal fine, nell'interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti convengono di riconoscere dal 1 gennaio 2017 uno sgravio contributivo a favore delle imprese che abbiano rispettato i requisiti di seguito indicati.

Riduzione contributiva

Il dispositivo premiale consiste in una riduzione dello 0,20 dell'aliquota del contributo Cassa Edile a carico del datore di lavoro.

Requisiti per la riduzione contributiva

Le imprese devono essere regolarmente iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Imperia e devono aver ottemperato regolarmente agli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia mensile, secondo le previsioni del CCNL, e del versamento alla Cassa Edile,

nonché aver corrisposto ai dipendenti i trattamenti economici previsti dal presente contratto integrativo, in particolare devono aver provveduto con regolarità alla consegna dei buoni pasto ai dipendenti.

Modalità per l'erogazione della riduzione contributiva

Alla Cassa Edile viene dato mandato di determinare, con periodicità semestrale, le imprese beneficiarie e l'importo spettante, previa verifica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui sopra

Entro il 31 luglio la Cassa Edile provvederà alla corresponsione degli importi spettanti in relazione al periodo ottobre - marzo.

Entro il 31 gennaio la Cassa Edile provvederà alla corresponsione degli importi spettanti in relazione al periodo aprile - settembre.

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (R.L.S.T.)

Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T).

Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti e operanti in Provincia di Imperia.

Le parti confermano in tre il numero degli RLST operativi per la Provincia di Imperia,e specificano quanto segue:

1. Il contributo per la gestione RLST, dovuto dalle imprese edili con un numero di dipendenti inferiore a 15 all'interno della quali non sia stato nominato il R.L.S., è stabilito con decorrenza dal 1.1.2017 nella misura dello 0,50%, calcolato sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 18 giugno 2008 a garanzia della sostenibilità del servizio.

2. Il contributo di cui sopra viene versato dalle imprese alla Cassa Edile, unitamente alle altre contribuzioni e, ripartito in parti uguali, viene girato mensilmente dalla Cassa Edile alle OO.SS.LL. territoriali che hanno provveduto alla nomina degli RLST, come da loro comunicazione.
3. La sede operative degli RLST è presso le OO.SS.LL. territoriali.
4. Viene costituita una Commissione Paritetica di Verifica dell'operatività degli R.L.S.T, costituita dal Presidente di ANCE Imperia e dai rappresentanti provinciali delle Federazioni sindacali FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, affinchè si possa valutare entro il 1° dicembre di ogni anno l'efficienza del servizio per il mantenimento dell'istituto dei tre RLST.
5. Con riferimento al contributo di cui al punto 1 è demandato alla Cassa Edile il compito di verificare il numero di dipendenti al 30 settembre di ogni anno delle singole imprese risultante dalle denunce mensili, acquisire le comunicazioni di avvenuta nomina degli RLS, comunicare alle stesse imprese, con effetto dal 1 gennaio successivo, se il contributo risulta dovuto o meno ed inoltre fornire periodicamente alle OO.SS.LL. e all'ANCE l'elenco delle imprese i cui lavoratori possano avvalersi degli R.L.S.T.

IMPIEGATI

PREMIO DI PRODUZIONE

Sono confermati gli importi mensili in vigore, di seguito riportati:

Livello	Categoria	Mensile
7	Quadri e Impiegati di 1a Super	381,23
6	Impiegati di 1 a	348,72
5	Impiegati di 2 a A	290,87
4	Impiegati di 2 a B	264,91
3	Impiegati di 3 a	243,57
2	Impiegati di 4 a	218,19
1	Impiegati di 4a al primo impiego	187,74

E.V.R. - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Per quanto riguarda la disciplina dell'EVR si rinvia a quanto regolamentato per gli operai.

MENSA

E' consentito agli impiegati di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai.

Ove non sia istituito un servizio mensa aziendale, l'impresa provvederà a fornire un buono pasto per ciascun giorno lavorato o, in mancanza, un'indennità sostitutiva di mensa, come da normativa prevista per gli operai.

VALIDITA' E DURATA

Le norme contenute nel presente accordo entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Imperia, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, dal 1 gennaio 2017.

L'accordo avrà la durata e scadenza prevista dal CCNL di riferimento.

Anche per la disdetta ed il rinnovo tacito valgono le norme della contrattazione nazionale.

Letto, confermato, sottoscritto.

ANCE IMPERIA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL